

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo. C. 4008 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite II e XI) (*Esame e rinvio*) ..... 122

#### INTERROGAZIONI:

5-08402 Di Vita: Sul monitoraggio della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità ..... 124

*ALLEGATO 1 (Testo della risposta)* ..... 125

5-09118 Massimiliano Bernini: Sul progetto « Associazione per la vita autonoma » di Viterbo .. 124

*ALLEGATO 2 (Testo della risposta)* ..... 127

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 124

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 12 ottobre 2016. — Presidenza della vicepresidente Daniela SBROLLINI.*

#### **La seduta comincia alle 14.20.**

**Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo.**

**C. 4008 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alle Commissioni riunite II e XI).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuditta PINI (PD), *relatrice*, fa presente che il provvedimento all'esame della XII Commissione, già approvato dal Senato e assegnato alle Commissioni riunite Giustizia e Lavoro, ha lo scopo di rafforzare

l'azione di contrasto al caporalato e al lavoro nero in agricoltura intervenendo sia sul versante repressivo, con modifiche alle norme penali, sia sul versante delle politiche di intervento.

Pur valutando con favore le finalità del provvedimento in discussione che, ricorda, è stato approvato dal Senato con un'amplissima maggioranza, ritiene utile precisare che le competenze della XII Commissione sono assai limitate.

Rileva che il testo in esame si compone di 12 articoli; l'articolo 1 detta una nuova formulazione dell'articolo 603-*bis* del codice penale: « Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro », che, nella versione attuale, punisce il solo caporale e richiede come elemento costitutivo del reato l'organizzazione di un'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento mediante violenza o minaccia.

Al primo comma, numero 1, dell'articolo riformulato, si definisce la condotta illecita del caporale ovvero di chi recluta manodopera per impiegarla presso terzi in condi-

zioni di sfruttamento, approfittando di stati di bisogno, prevedendo così, rispetto alla norma vigente, una fattispecie-base che prescinde da comportamenti violenti, minacciosi o intimidatori. Al primo comma, numero 2, si sanziona il datore di lavoro che utilizza, assume o impiega manodopera reclutata anche mediante l'attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Fa presente che, attraverso l'introduzione di una figura autonoma di reato, si supera la difficoltà, emersa con l'attuale definizione del reato, di incriminare anche il datore di lavoro nei casi di sfruttamento in cui si approfitti dello stato di bisogno dei lavoratori. Tale fattispecie-base del delitto di intermediazione illecita è punita con la reclusione da uno a sei anni e la multa da 500 a 1.000 euro per ogni lavoratore reclutato.

Il secondo comma del nuovo articolo 603-*bis* prevede una fattispecie di caporalato caratterizzata dall'esercizio di violenza o minaccia punita con la reclusione da 5 a 8 anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. Il terzo comma del nuovo articolo 603-*bis* riguarda le condizioni ritenute indice di sfruttamento dei lavoratori. Il quarto comma del nuovo articolo 603-*bis* prevede, infine, delle aggravanti specifiche del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, sanzionate con l'aumento della pena da un terzo alla metà, tra le quali rientra il reclutamento di minori in età non lavorativa.

Al riguardo osserva che, posto che si tratta di aggravanti di fattispecie che costituiscono in ogni caso reato, non si comprende la ragione di prendere in considerazione solo i minori in età non lavorativa e non tutti i minori. Segnala infatti, a titolo esemplificativo, che lo sfruttamento di un diciassettenne che si trovi in stato di bisogno non appare meno grave alla luce del fatto che in teoria tale soggetto, diversamente da un quindicenne, potrebbe essere impiegato anche in condizioni regolari.

Per quanto concerne le altre parti del testo, rileva che l'articolo 2 del disegno di legge aggiunge al codice penale gli articoli

603-*bis*.1 e 603-*bis*.2, relativi ad attenuanti del delitto di caporalato e ad ipotesi di confisca obbligatoria.

L'articolo 3 prevede – come misura cautelare reale – il possibile controllo giudiziario dell'azienda nel corso del procedimento penale per il reato di caporalato.

L'articolo 4 modifica l'articolo 380 del codice di procedura penale, aggiungendo il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro commesso con violenza e minaccia tra i reati per cui è obbligatorio l'arresto in flagranza.

L'articolo 5 integra l'articolo 12-*sexies* del decreto-legge n. 306 del 1992, includendo il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro tra i reati per i quali è sempre disposta la confisca obbligatoria del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non possa giustificare la provenienza.

L'articolo 6 aggiunge il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro tra quelli per i quali è prevista la responsabilità amministrativa degli enti, di cui al decreto legislativo n. 231 del 2001, mentre l'articolo 7 modifica l'articolo 12 della legge n. 228 del 2003 prevedendo l'assegnazione al Fondo anti-tratta dei proventi delle confische ordinate a seguito di sentenza di condanna o di patteggiamento per il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui all'articolo 603-*bis* del codice penale. La novella comporta, ai sensi del comma 2-*bis* dell'articolo 12, la destinazione delle risorse del Fondo anche all'indennizzo delle vittime del reato di caporalato.

L'articolo 8 apporta numerose modifiche all'articolo 6 del decreto-legge n. 91 del 2014, che ha istituito presso l'INPS la Rete del lavoro agricolo di qualità allo scopo di rafforzarne l'operatività.

L'articolo 9 prevede la predisposizione di un piano di interventi contenente misure per la sistemazione logistica e il supporto dei lavoratori che svolgono attività lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli, anche attraverso il coinvolgimento di regioni, province autonome e amministrazioni locali e delle organizzazioni del terzo settore e idonee forme di collaborazione

con le sezioni territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualità, ai fini della realizzazione di modalità sperimentali di collocamento.

Fa presente, infine, che l'articolo 10 contiene disposizioni in materia di contratti di riallineamento retributivo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 510 del 1996, mentre i successivi articoli 11 e 12 recano, rispettivamente, la clausola di invarianza finanziaria e la disposizione sull'entrata in vigore.

Daniela SBROLLINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per domani per il seguito della discussione e l'espressione del parere sul provvedimento in titolo.

**La seduta termina alle 14.30.**

#### INTERROGAZIONI

*Mercoledì 12 ottobre 2016. — Presidenza della vicepresidente Daniela SBROLLINI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**5-08402 Di Vita: Sul monitoraggio della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.**

Il sottosegretario Franca BIONDELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Giulia DI VITA (M5S), replicando, fa presente come nella relazione delle Nazioni Unite del 31 agosto 2016 si evidenzia il fatto che l'Italia non abbia dato piena attuazione a quanto prevede la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità circa l'obbligo degli Stati contraenti di istituire un'apposita struttura preposta al monitoraggio relativo all'applicazione della Con-

venzione medesima nell'ordinamento nazionale.

Auspica, pertanto, che si proceda rapidamente all'istituzione di tale struttura affinché essa possa svolgere un'attività monitoraggio e di vigilanza, anche rispetto ai numerosi casi di maltrattamento delle persone con disabilità.

**5-09118 Massimiliano Bernini: Sul progetto « Associazione per la vita autonoma » di Viterbo.**

Il sottosegretario Franca BIONDELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Massimiliano BERNINI (M5S), replicando, pur ritenendo apprezzabile la ricostruzione effettuata nella risposta fornita dalla sottosegretaria Biondelli, dichiara tuttavia di non potersi ritenere soddisfatto in quanto la cessazione del progetto « Associazione per la vita autonoma » di Viterbo, che ha svolto un ruolo molto importante nel processo di deistituzionalizzazione di numerose persone con disabilità nel corso degli anni, ha comportato il verificarsi di gravi situazioni di disagio.

Auspica, pertanto, che progetti meritevoli come quello in oggetto possano proseguire, ritenendo che l'improvvisa sospensione a causa del passaggio di competenze da un livello istituzionale a un altro, come è accaduto nel caso in oggetto, provoca conseguenze fortemente pregiudizievoli a danno di soggetti che si trovano in una condizione di vulnerabilità.

Daniela SBROLLINI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.50.**

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.

## ALLEGATO 1

**5-08402 Di Vita: Sul monitoraggio della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto parlamentare degli Onorevoli Di Vita e altri – inerente al monitoraggio e all'attuazione in Italia della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità – passo ad illustrare quanto segue.

Preliminarmente, è opportuno ricordare che – con la legge n. 18 del 2009 – il parlamento italiano ha autorizzato la ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, istituendo contestualmente, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità allo scopo di promuovere la piena integrazione delle persone con disabilità, in attuazione dei principi sanciti dall'articolo 1 della Convenzione e di quelli indicati dalla legge n. 104 del 1992.

La legge di ratifica della Convenzione – in ossequio alle disposizioni di cui all'articolo 33, comma 1, della Convenzione relative alla necessità di coordinamento fra i diversi settori delle amministrazioni pubbliche – ha stabilito che, in seno all'Osservatorio, fossero rappresentate le amministrazioni centrali coinvolte nella definizione e nell'attuazione delle politiche in favore delle persone con disabilità, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le autonomie locali, gli istituti di previdenza e l'ISTAT. Fanno inoltre parte dell'Osservatorio, ai sensi della predetta disposizione, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori, dei pensionati e dei datori di lavoro, le associazioni nazionali maggiormente rappresentative delle per-

sone con disabilità e le organizzazioni rappresentative del terzo settore operanti nel campo della disabilità.

Tra i compiti attribuiti all'Osservatorio, l'articolo 3, comma 5, lettera *a*) della legge n. 18 del 2009 annovera la promozione dell'attuazione della Convenzione e la elaborazione di un *report* dettagliato sulle misure adottate per dare attuazione agli obblighi derivanti dalla Convenzione stessa, in raccordo con il Comitato interministeriale dei diritti umani. Tale rapporto, ai sensi dell'articolo 35 della Convenzione, dovrà essere presentato al Comitato delle Nazioni Unite dei diritti delle persone con disabilità che, pertanto, disporrà di uno specifico resoconto sullo stato di applicazione della Convenzione in Italia.

Tanto premesso, faccio presente che, lo scorso mese di agosto, una delegazione interministeriale guidata dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha partecipato ad una sessione di dialogo presso il Comitato delle Nazioni Unite dei diritti delle persone con disabilità in Ginevra. Nel corso della sessione, in particolare, sono stati esaminati sia il *report* italiano – elaborato dall'Osservatorio e trasmesso alle Nazioni Unite nel novembre del 2012 – sia le risposte dell'Osservatorio ad un elenco di quesiti (cosiddetto *list of issues*) formulati, lo scorso mese di marzo, dal Comitato delle Nazioni Unite dei diritti delle persone con disabilità sulla base dell'esame del *report* (articolo 36 della Convenzione).

Ebbene, con riferimento al quesito concernente la messa in opera di un organismo rispondente ai cosiddetti « principi di

Parigi » (*Issue number 34*), l'Italia ha reso noto che è attualmente in corso in Parlamento l'esame di proposte di legge aventi ad oggetto l'istituzione di un organismo nazionale indipendente in materia di di-

ritti umani, in conformità ai criteri indicati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nella risoluzione n. 48/134 del 20 dicembre 1993 (cosiddetti « principi di Parigi »).

## ALLEGATO 2

**5-09118 Massimiliano Bernini: Sul progetto « Associazione per la vita autonoma » di Viterbo.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Preliminarmente rappresento che l'articolo 117 della Costituzione, in materia di riparto di competenza fra Stato e Regioni, prevede, alla lettera *m*) del comma 2, che lo Stato ha legislazione esclusiva nella « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ». Spetta, invece, alle regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato (articolo 117, comma 4) e tra queste vi rientrano anche le politiche sociali.

Nello specifico il Ministero del lavoro sostiene esperienze e progetti volti ad assicurare assistenza alle persone con disabilità o a superare il disagio ad essa collegato attraverso due forme di finanziamento: la prima, prevede l'erogazione alle regioni, previa intesa con la Conferenza Unificata, delle risorse destinate al Fondo per le Non Autosufficienze (FNA) – istituito con legge finanziaria 2007 e diventato strutturale con la legge di stabilità del 2015; la seconda, a partire dal 2013, prevede l'erogazione alle regioni di risorse destinate al finanziamento di azioni progettuali attinenti la Vita Indipendente delle persone con disabilità. Tali ultimi progetti saranno realizzati nei vari ambiti territoriali, previa ammissione al bando – costituito dalle Linee Guida adottate ogni anno con decreto direttoriale – e previa approvazione da parte della specifica commissione operante presso il Ministero del lavoro.

Per quanto concerne più specificamente le risorse del FNA, rappresento che la maggior parte di esse sono destinate alla

realizzazione di prestazioni, interventi e servizi assistenziali nell'ambito dell'offerta integrata di servizi socio-sanitari per le persone non autosufficienti ovvero al finanziamento dell'attività ordinaria in tema di non autosufficienza. L'obiettivo è garantire omogeneità agli interventi posti in essere dalle regioni a favore delle persone in condizione di limitata autonomia. Ciò, al fine di assicurare la progressiva costruzione di un sistema di assistenza che consenta di realizzare i livelli essenziali delle prestazioni anche attraverso l'integrazione delle prestazioni sociali con quelle sanitarie. Dal 2013, inoltre, una quota parte del FNA è destinata al finanziamento di progetti di carattere innovativo, denominati di Vita Indipendente, finalizzati a costruire un modello di intervento sul territorio razionale anche grazie al contributo delle regioni e al coinvolgimento delle organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità.

Con specifico riferimento al progetto denominato Case-Famiglia che, attualmente, vede interessati circa 30 assistiti dell'Associazione per la Vita Autonoma di Viterbo, la Regione Lazio, in base alla normativa regionale di riferimento e alla programmazione delle politiche di intervento in materia di disabilità e non autosufficienza, ha reso noto che non è possibile dare continuità ad esso secondo le pregresse modalità gestionali. Infatti, l'articolo 6 della legge regionale n. 12 del 2016, al fine di evitare i rischi di emarginazione o di nuova internalizzazione presso strutture sanitarie o socio assistenziali, prevede l'istituzione di un Fondo speciale per i comuni finalizzato

al sostegno al reddito di persone che abbiano fruito di specifici percorsi o progetti individuali regionali volti al raggiungimento di condizioni di vita indipendente; a tale Fondo è destinato uno stanziamento di 100 mila euro. Tuttavia, per l'individuazione dei criteri e delle modalità di erogazione del contributo, la legge regionale 12 del 2016 rinvia ad un

successivo provvedimento di giunta. Pertanto, la Regione Lazio ha reso noto che la vicenda relativa agli assistiti dell'Associazione per la Vita Autonoma potrà essere definita allorquando sarà formalizzata la predetta procedura amministrativa per la richiesta del sostegno al reddito gravante sul menzionato Fondo regionale.